



# COMUNE DI FABRIANO

## Copia Verbale di Deliberazione Consiliare

042017

L'Anno millenovecentonovantotto il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 15.00 nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso in data 22091998 prot. n.

Oggetto:

REGOLAMENTO AUTOTUTELA - ENTRATE TRIBUTARIE.

All'appello sono risultati presenti i signori:

Atto nr. 99	01) SANTINI	FRANCESCO	! P !
-----	02) TINI	ANGELO	! A !
	03) SPADINI	LANFRANCO	! A !
	04) MELONI	LEONANDO	! P !
	05) NINNO	STEFANO	! A !
	06) CARNEVALI	CESIRA	! P !
	07) PATASSI	GABRIELE	! A !
	08) BORIONI FARINELLI	GIUSEPPE	! A !
	09) MINGARELLI	SABRINA	! P !
	10) STROPPA	RENZO	! P !
	11) MEZZOPERA	ALESSANDRO	! P !
	12) MACCARI	ADOLFO	! P !
	13) PICCHI	PIERA	! P !
	14) STROPPA	PIERLUIGI	! P !
	15) BERNACCONI	QUINTO	! P !
	16) BALDUCCI	GIOVANNI	! P !
	17) FANTINI	EDMONDO	! P !
	18) CAMERTONI	PIETRO	! A !
	19) FERRETTI	PAOLO	! P !
	20) DI BARTOLOMEO	MARIA	! A !
	21) BIONDI JANITA		! P !

Totale presenti 14

Scrutatori: PATASSI MACCARI FERRETTI

Presiede l'adunanza CARNEVALI CESIRA in qualità di  
PRESIDENTE ed assiste il Segretario Gen.le  
D.ssa Gianna Becci . La seduta è PUBBLICA .

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei  
rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli assessori  
PALADINI RUGGERI BERGAMO GUERCI ANTONINI MINGARELLI



# COMUNE DI FABRIANO

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del36257

OGGETTO: REGOLAMENTO AUTOTUTELA - ENTRATE TRIBUTARIE.

Art.53 Legge 8/6/90 n.142, successivamente modificato  
dall'art. 17, comma 85, L. 15.05.1997, n. 127

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Dott.ssa Simonetta Sargenti

IL DIRIGENTE F.F. SERVIZI FIN.  
Rag. Teresa Berti

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE PER  
QUANTO DI COMPETENZA:

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Teresa Berti

IL DIRIGENTE RAGIONERIA F.F.

=====

Visto l'art.55, comma 5 legge 142/90, sostituito  
dall'art. 6, comma 11, L. 127/97, si attesta la copertura  
finanziaria per l'impegno di spesa assunto di  
£ ..... al Cap. ....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Teresa Berti

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA F.F.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1982, n. 287, in materia di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa, che prevede in capo agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria il potere di annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede quali principi fondamentali dell'attività amministrativa la trasparenza, l'efficacia e l'economicità della gestione;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, che, sulla linea dei principi costituzionali dettati dagli artt. 5 e 128, disciplina le forme dell'autonomia degli enti locali;

Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente la potestà regolamentare del Comune;

Visto l'art. 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che concede agli enti locali la possibilità di stabilire con proprio regolamento limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato;

Vista la disposizione dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede l'emanazione di regolamenti ministeriali al fine di stabilire importi minimi di tributi, sanzioni ed interessi, dovuti allo Stato o agli Enti locali, al di sotto dei quali non sorgono obblighi di pagamento, così come non vengono effettuati i rimborsi;

Considerato che la legge non ha stabilito il termine entro cui questi regolamenti dovranno essere emanati, nelle more dell'approvazione degli stessi da parte dello Stato, si ritiene opportuno procedere all'adozione di un regolamento che stabilisca tali limiti minimi, al di sotto dei quali non si procede né al recupero delle somme dovute per entrate tributarie (importo della tassa o dell'imposta, escluse le sanzioni e gli interessi sulle stesse), né al rimborso delle somme non dovute dai contribuenti;

Visto inoltre che, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 17 della L. 127/97, il Comune ha già previsto, con l'art. 76 del regolamento di contabilità, la non procedibilità a recupero coattivo delle entrate che non superano l'importo complessivo di L. 20.000;

Visto il potere del Comune, quale ente impositore, di annullare, revocare o rinunciare all'imposizione nel caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario;

E' opportuno procedere all'approvazione di un regolamento di autotutela che disciplini il suddetto potere del Comune, relativamente alle entrate tributarie, al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;

Il regolamento che si sottopone all'approvazione è riportato all'ALLEGATO A) del presente atto, titolato: REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA - ENTRATE TRIBUTARIE;

Attesa la conformità dell'atto proposto alle prescrizioni espresse nello Statuto Comunale e nel vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto conseguentemente potersi affermare che la proposta provvedimento espressa garantisce la piena legalità dell'azione;

Visto l'art. 32 della L. 142/90;

Ciò stante, visto ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, così come modificata dall'art. 17, co.85-86 della legge 127/97, il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine a quella contabile, come da relazione allegata alla presente proposta,

Con votazione unanime, palesemente espressa,

#### D E L I B E R A

- 1)- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2)- Di approvare il Regolamento di AUTOTUTELA - ENTRATE TRIBUTARIE così come redatto nel testo riportato all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3)- Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'art. 47, comma 1, L. 142/90 ed entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio del Comune;
- 4)- Di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale Fiscalità Locale - Roma;
- 5)- Di dare atto che il responsabile dell'istruttoria relativa al presente atto è la Dott.ssa Simonetta Sargenti, coordinatore direttivo dell'ufficio tributi ed il responsabile del procedimento è la Sig.ra Teresa Berti, Dirigente f.f. del II Dipartimento;

ALLEGATO A)

COMUNE di FABRIANO

Provincia Ancona

REGOLAMENTO AUTOTUTELA

ENTRATE TRIBUTARIE



REGOLAMENTO AUTOTUTELA - ENTRATE TRIBUTARIE  
-----

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 2

ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.

ARTICOLO 3

RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione, in caso di attività di liquidazione e/o di accertamento e di riscossione coattiva, esclusi i casi di autoliquidazione dell'imposta o della tassa, viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza tra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito in relazione al solo importo dell'imposta o della tassa, come segue:
  - a) in lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni;
  - b) in lire 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
  - c) in lire 20.000 per l'imposta sulla pubblicità;

- d) in lire 10.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni;
- e) in lire 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- f) in lire 50.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili;
- g) in lire 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
- h) in lire 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

#### ARTICOLO 4

##### RIMBORSI

1. Non si procede al rimborso di somme non dovute a titolo di imposte e tasse, per importi fino a lire 20.000.

#### ARTICOLO 5

##### IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il Dirigente può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
  - d) doppia imposizione o tassazione;
  - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
  - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

#### ARTICOLO 6

##### CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo

è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

#### ARTICOLO 7

##### ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al dirigente che ha emanato l'atto illegittimo.

#### ARTICOLO 8

##### ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'ufficio che ha emanato l'atto.

#### ARTICOLO 9

##### RICHIESTA DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al dirigente.

#### ARTICOLO 10

##### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio del Comune.





**COMUNE DI FABRIANO**  
PROVINCIA DI ANCONA

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Regolamento autotutela - entrate tributarie.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal Dott. David Alessandroni - Presidente e dal Dott. Claudio Ceccarelli e dal Rag. Fabrizio Colombo

Visto l'art. 105 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni;

Vista la proposta di "regolamento di autotutela - entrate tributarie" ed accertata la regolarità del medesimo;

Esprime parere favorevole.

Fabriano, 28-9-1998

Per il Collegio dei Revisori  
Il Presidente  
Dott. David Alessandroni

Viene votata ALL'UNANIMITA' l'anticipazione di codesto argomento e del punto successivo relativo alle Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali - Criteri per determinazione sanzioni e loro entità".

ESCONO: Tini, Di Bartolomeo, Patassi- P.14

Poichè nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'approvazione del regolamento in oggetto, ottenendo il seguente risultato:

PRESENTI	14
FAVOREVOLI	12
CONTRARI	-
ASTENUTI	2 (Spadini e Meloni)

RIENTRANO: Camertoni e Spadini - P.16

Il Presidente proclama tale risultato e pertanto,

IL CONSIGLIO

D E L I B E R A

- 1)- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2)- Di approvare il Regolamento di AUTOTUTELA - ENTRATE TRIBUTARIE così come redatto nel testo riportato all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3)- Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'art. 47, comma 1, L. 142/90 ed entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio del Comune;
- 4)- Di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale Fiscalità Locale - Roma;
- 5)- Di dare atto che il responsabile dell'istruttoria relativa al presente atto è la Dott.ssa Simonetta Sargenti, coordinatore direttivo dell'ufficio tributi ed il responsabile del procedimento è la Sig.ra Teresa Berti, Dirigente f.f. del II Dipartimento;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA  
Avv. Cesira Carnevali

ISA



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Gianna Becci



**COMUNE DI FABRIANO**  
PROVINCIA DI ANCONA

Fabriano, 25.09.1998

Dipartimento Servizi Finanziari  
Ufficio Economato (709267 - Fax 3406)  
Prot. n.

OGGETTO: COMMISSIONE FINANZE E PATRIMONIO ATTIVITA'  
ECONOMICHE E TURISTICHE

Il giorno 24.09.1998 alle ore 17.00 presso la sede Comunale si è riunita la Commissione in oggetto per esaminare:

- 1) - Regolamento Autotutela - Entrate Tributarie
- 2) - Sanzioni Amministrative Pecuniarie per i Tributi Comunali: I criteri per la Determinazione delle sanzioni e della loro entità.
- 3) - Fornitura Arredamento Vario per nuovo Asilo Nido Via Buozzi - Approvazione preventivo - Inizio Procedura - Variazione bilancio.
- 4) - Attuazione Art. 36 D.L.VO N° 77/95 e successive modificazioni - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Provvedimenti ripiano Finanziario Bilancio di Previsione 1997 - Variazione di bilancio
- 5) - Varie ed eventuali

Sono presenti:

Bernacconi Quinto - Presidente  
Spadini Lanfranco  
Ferretti Paolo  
Balducci Giovanni  
Borioni Giuseppe  
Fantini Edmondo  
Camertoni Pietro  
Bergamo Paolo - Assessore

L'Assessore Bergamo illustra le Delibere inerenti il punto 4) dell'ordine del giorno, ed in particolare le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad utilizzare parte dell'avanzo dell'Amministrazione.



**COMUNE DI FABRIANO**  
PROVINCIA DI ANCONA

Viene chiamata ad illustrare i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno la responsabile Ufficio Tributi sig.ra Sargenti Simonetta che relaziona in merito.

La Commissione esprime parere favorevole a tutti i punti previsti nell'ordine del giorno.

La presente sarà inviata a cura del Segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché inserito nel fascicolo, ne faccia parte integrante.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Quinto Bernacconi

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà 15 giorni consecutivi a norma e per gli effetti dell'art.47 comma 1 della legge 08.06.1990 n° 142.

Fabiano, li 1 OTT. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to Dott. Gianna Becci*

Affisso all'Albo Pretorio dal 1 OTT. 1998 Al \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore

Copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, trascorsi 15 giorni di pubblicazione senza opposizione e 20 giorni dalla ricezione di copia da parte del Comitato di Controllo della Regione Marche, avvenuta il \_\_\_\_\_ senza notifica di sospensione o annullamento.

li. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per effetto dell' art. 47 comma 2 della Legge 142/90, trascorsi DIECI giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

N° \_\_\_\_\_ di Protocollo

REGIONE MARCHE COMITATO DI CONTROLLO SEZIONE SPECIALE DI ANCONA  
Esaminato senza rilievi ai sensi dell'art. 45 della Legge 08.06.1990 n° 142 nella seduta del \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE